

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 07/04/2006 n. 1903
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Le ATI non possono in alcun modo variare la loro composizione rispetto "a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta" nel quale, quindi, devono essere precisate tutte le circostanze che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla gara, risolvendosi in una modifica non consentita anche solo la diversa configurazione dell'ATI quanto ai requisiti di partecipazione richiesti al raggruppamento ed alle singole partecipanti, mandataria e mandanti. In questo senso è ben chiaro il disposto dell'art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La norma, che fissa un principio di immutabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, infatti, tende a garantire una conoscenza piena da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere. In mancanza di una specifica indicazione, nell'istanza di partecipazione, alla natura mista dell'ATI ed, inoltre, dei requisiti, delle mandatarie e delle mandanti, che consentono al raggruppamento di considerarsi idoneo, è violato un onere di corretta informazione dell'altra parte, possibile contraente, nella fase delle trattative preliminari, onere imposto dal rispetto del principio di buona fede e che non richiede, quindi, alcuna specifica previsione normativa.